

BGer B_58/1998 vom 5. Juli 2000

Bundesgericht, 2000-07-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_B_58_1998

FR: TF B_58/1998 du 5 juillet 2000

IT: TF B_58/1998 del 5 luglio 2000

Erwägungen

E. 1

Sono competenti a statuire sulla presente controversia le istanze giudicanti istituite dall' art. 73 LPP sia dal punto di vista della competenza ratione temporis (DTF 117 V 52 , 115 V 228 consid. 1b e 247 consid. 1a e sentenze ivi citate) che da quello della competenza ratione materiae (DTF 120 V 18 consid. 1a, 117 V 51, 114 V 105 consid. 1b).

Il ricorso è quindi ricevibile.

E. 2

Il Tribunale cantonale ha già chiaramente enunciato i fatti e illustrato i disposti legali disciplinanti il tema del contendere per cui, al riguardo, è sufficiente rinviare alla pronunzia querelata. Basti in questa sede ribadire che giusta l' art. 22 LCP la pensione di vecchiaia corrisponde all'1, 5 % dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno d'assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento per anzianità, ritenuto un massimo del 60 % (cpv. 1).

Se lo stipendio ha subito una riduzione per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lit. a, b, c) che si verificano dal 1° gennaio 1984, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione viene aumentato in modo proporzionale (cpv. 3).

E. 3

Anche per quanto attiene all'applicazione della normativa citata alla fattispecie, questa Corte deve aderire e rinviare alle esaurienti considerazioni dei primi giudici. Essi hanno dettagliatamente indicato i motivi per i quali la domanda di G. _____ C. _____, intesa ad ottenere la rivalutazione della pensione di vecchiaia a suo favore, deve essere disattesa, la prestazione riconosciutagli dall'opponente essendo stata calcolata correttamente e conformemente all'ordinamento legale applicabile. In particolare, individuati pertinentemente gli obiettivi perseguiti dall' art. 22 cpv. 3 LCP , l'istanza cantonale ha a ragione accertato che al momento del suo pensionamento l'assicurato non subiva più alcuna penalizzazione dal profilo previdenziale a seguito della soppressione, il 1° gennaio 1988, della Sezione Y. _____ e contestuale diminuzione di salario. In effetto, il 1° gennaio 1994 l'interessato aveva beneficiato di una promozione con l'assegnazione di un aumento dello stipendio assicurato in percentuale superiore alla diminuzione registrata nel 1988. Venuta pertanto meno una perdita della copertura previdenziale, non risultava adempiuto il presupposto per operare la rivalutazione dello stipendio assicurato prevista dall' art. 22 cpv. 3 LCP , motivo per cui la sua richiesta doveva essere respinta.

E. 4

Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali di G. _____ C. _____, sostanzialmente identiche a quelle adottate in sede cantonale, non essendo suscettibili di infirmare la querelata pronunzia.

L'insorgente non contesta del resto l'interpretazione dell' art. 22 cpv. 3 LCP fatta della precedente istanza, ma si avvale , in sostanza, dell'accordo venuto in essere tra le parti il 9 ottobre 1989 in occasione della soppressione della Sezione Y._____.

Questo assunto non può essere condiviso. In effetti, anche volendo seguire la tesi ricorsuale e attribuire alla risoluzione 9 ottobre 1989 della Commissione amministrativa della Cassa natura contrattuale - questione questa che, alla luce degli atti, non è affatto pacifica -, dall'interpretazione della stessa non può comunque essere dedotta una deroga all'ordinamento legale. Chiaramente infatti tale atto si riferiva, nelle premesse di fatto come anche nel richiamo alle norme applicabili (fra le quali l' art. 22 LCP), alla situazione previdenziale degli ex dipendenti della Sezione Y._____ che a quell'epoca si erano trovati confrontati con una riduzione dello stipendio a seguito della loro integrazione in un unico Ufficio Y._____ dell'amministrazione cantonale. Esso intendeva segnatamente offrire loro un compenso al discapito retributivo subito e, in particolare, garantire loro tutela sul piano previdenziale nell'ipotesi - non ravvisabile nella fattispecie - del verificarsi di un evento coperto dalla Cassa pensioni in concomitanza con tale situazione di vuoto assicurativo. Conforta ulteriormente tale interpretazione la decisione 13 giugno 1995 indirizzata a G._____ C._____, con la quale la stessa Commissione amministrativa della Cassa, in sostanziale abrogazione della precitata antecedente risoluzione 9 ottobre 1989, preso implicitamente atto che a seguito della nuova classificazione di stipendio dal 1° gennaio 1994 non era più ravvisabile alcun discapito salariale rispetto allo statuto acquisito quale dipendente della Sezione Y._____ e, quindi, nemmeno una perdita previdenziale, ha dichiarato nuovamente applicabile, anche per il periodo assicurativo 1° settembre 1984 (recte 1° gennaio 1984) - 31 dicembre 1987 il tasso di contribuzione medio del 100 %.

E. 5

Ne discende che a ragione i primi giudici hanno respinto la petizione e che pertanto la pronunzia contestata merita integrale tutela, mentre che l'impugnativa di G._____ C._____ deve essere rigettata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.